

Elenco delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d'uso IV - DM 14.01 2008).

1. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l'alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali:

- a) organismi governativi;
- b) uffici territoriali di Governo;
- c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile;
- d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- e) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
- f) Forze armate;
- g) Forze di polizia;
- h) Corpo forestale dello Stato e regionale;
- i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- j) Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- k) Corpo nazionale di soccorso alpino;
- l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale;
- m) Ente nazionale per le strade;
- n) Società di gestione autostradale;
- o) Friuli Venezia Giulia Strade Spa;

p) Rete Ferroviaria Italiana;

q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica.

2. Altri edifici di interesse strategico sono:

a) gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di emergenza, centrali operative del 118, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l'emergenza;

b) gli edifici individuati nel piano di protezione civile regionale e comunale.

3. Le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile consistono in:

a) strutture primarie, connesse con il funzionamento di acquedotti, quali opere di presa, regolazione e adduzione;

b) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili;

c) strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio;

d) autostrade, strade statali e regionali, ed opere d'arte annesse, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;

e) strade provinciali e comunali ed opere d'arte annesse, individuate nei piani di protezione civile, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;

f) stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime;

g) dighe;

h) impianti classificati come grandi stazioni ferroviarie, reti ferroviarie ed opere d'arte annesse;

i) altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d'uso III - DM 14.01 2008).

1. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

- a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;
- b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;
- c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008 ed alla relativa circolare ministeriale esplicativa 2.02.2009 n. 617.

2. Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c) quelli adibiti a:

- a) sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico;
- b) asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori, collocati in edifici ad uso esclusivo, compresi i locali adibiti a mensa, le palestre e le case dello studente annessi;
- c) edifici di ospedali regionali, pubblici e privati accreditati, ospitanti servizi non essenziali ai fini dell'emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere non operative ai fini dell'emergenza, altre strutture residenziali sanitarie o socio-assistenziali per non autosufficienti, quali case di riposo, case di cura e orfanotrofi, poste in edifici ad uso esclusivo;
- d) edifici per il culto con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati ed opere in elevazione di pertinenza;
- e) sale ad uso pubblico, quali auditorium, teatri, sale multimediali, centri sociali e socio-assistenziali e sale polifunzionali, con capienza utile superiore a cento unità; f) strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all'aperto, sagre, luoghi di ristorazione e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a cento unità;
- g) ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione con capienza utile superiore a cento unità;
- h) impianti destinati al pubblico adibiti ad attività sportive quali

- stadi e palazzetti dello sport, comprese opere ed infrastrutture connesse, quali parcheggi in struttura;
- i) discoteche, sale da gioco e simili con capienza utile superiore a cento unità;
 - j) centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, fiere stabili, di superficie superiore a 5000 metri quadrati;
 - k) palazzi di giustizia;
 - l) carceri;
 - m) impianti termoelettrici, industrie con attività pericolose per l'ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc.)
 - n) edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità;
 - o) silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.

3. Le altre opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

- a) le stazioni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia;
- b) le stazioni per il trasporto pubblico su fune, comprese le strutture necessarie al funzionamento della via di trasporto su fune;
- c) le autorimesse ad uso pubblico in struttura con più di trecento unità di sosta a disposizione;
- d) le opere di ritenuta idraulica con altezza dello sbarramento maggiore di 5 metri o con volume di invaso superiore a 50.000 metri cubi;
- e) gli impianti primari di depurazione.